

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 67

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MALABARBA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condotta dei militari italiani impegnati nelle operazioni multinazionali di pace in Somalia

ONOREVOLI SENATORI. - La diffusione di notizie relative ad abusi e atti di violenza commessi nei confronti di cittadini somali da parte di militari italiani impegnati, nell'ambito della missione internazionale di pace in Somalia, nel corso dell'operazione *Ibis*, rende necessaria l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta al fine di accertare la fondatezza di tali notizie - alcune, infatti, si sono rivelate infondate, ma altre hanno purtroppo trovato drammatici riscontri - e di individuare le eventuali responsabilità a livello politico e militare.

Ciò dovrà avvenire sia accertando se istruzioni, ordini o disposizioni provenienti dalle autorità politiche o militari possano aver dato luogo o comunque favorito il verificarsi di comportamenti illeciti; sia verificando l'esistenza o meno di eventuali condotte omissive, in particolare con riferimento ai doveri di vigilanza e controllo; sia, infine, analizzando i criteri di reclutamento, addestramento e formazione del personale impegnato nelle missioni in Somalia.

Sarà inoltre compito della Commissione indagare sulle cause della mancata tempestiva individuazione e segnalazione all'autorità giudiziaria dei militari responsabili degli episodi in questione.

La necessità di tali accertamenti si impone nell'interesse stesso delle Forze armate: esse sono infatti impegnate, e lo saranno prevedibilmente anche in futuro, nell'ambito di missioni internazionali analoghe a quella somala, e anzi in simili frangenti il nostro Paese sembra destinato ad assumere un peso crescente sia sul piano politico che su quello militare, come testimonia il ruolo assunto dall'Italia, su mandato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nella crisi albanese.

Tutto ciò rende ancora più urgente un'inchiesta che consenta di fare piena luce non tanto su singoli episodi, compito questo dell'autorità giudiziaria, quanto sulla condotta dei vertici militari e sulla mancata adozione di misure volte a prevenire, e se del caso a reprimere, condotte violente nei confronti della popolazione civile, quali quelle che si ipotizzano.

Non è riuscita ad accertare l'effettivo svolgimento dei fatti che sarebbero accaduti in Somalia, né gli eventuali responsabili, la commissione governativa di inchiesta, istituita nella XIII legislatura e presieduta dal professor Ettore Gallo, la quale, nonostante l'indubbio prestigio e la comprovata indipendenza delle personalità chiamate a farne parte, era sfornita di quei poteri coercitivi e di indagine che alla Commissione parlamentare sono invece attribuiti in virtù dell'articolo 82 della Costituzione.

Coerentemente con tale norma costituzionale si propone che l'istituenda Commissione possa disporre, ove necessario, l'accompagnamento coattivo dei testimoni (articolo 3, comma 3) e che a questi ultimi siano estese le norme penali in materia di falsa testimonianza di cui all'articolo 372 del codice penale (articolo 3, comma 2).

Al fine di attribuire alla Commissione maggiore autorevolezza si propone che la scelta del presidente non sia effettuata dalla Commissione stessa fra i propri membri, bensì dai presidenti delle Camere al di fuori di essa (articolo 2, comma 2). In tal modo si ritiene possa essere facilitata l'assunzione, da parte del presidente, di un ruolo di effettiva garanzia.

Quanto ai rapporti tra la Commissione e l'autorità giudiziaria, a quest'ultima è attribuito il potere, da esercitare con decreto mo-

tivato, di negare la trasmissione di atti o documenti richiesti dalla Commissione (articolo 4, comma 2) e quest'ultima dovrà informare tempestivamente l'autorità giudiziaria delle eventuali notizie di reato acquisite nell'esercizio delle sue funzioni (articolo 3, comma 4).

A tutela delle esigenze istruttorie di natura giudiziaria e della riservatezza delle persone

coinvolte negli accertamenti è disciplinata la facoltà di apporre il segreto su determinati atti, segreto che dovrà comunque riguardare gli atti relativi ai procedimenti penali nella fase delle indagini preliminari (articolo 4, comma 4) e a tutela del quale è prevista l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale (articolo 4, comma 5).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condotta dei militari italiani partecipanti alle operazioni multinazionali di pace in Somalia condotte fra il 1992 e il 1995, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare:

a) sulla fondatezza delle notizie concernenti abusi e atti di violenza commessi dai militari italiani nei confronti di cittadini somali e, eventualmente, sulle cause della mancata tempestiva individuazione e denuncia all'autorità giudiziaria dei responsabili di tali atti e abusi;

b) sulle eventuali responsabilità del Governo, del Ministero degli affari esteri e del Ministero della difesa in relazione agli indirizzi e alle disposizioni che possano aver favorito il verificarsi dei fatti di cui alla lettera *a)* e alla mancata adozione di provvedimenti volti a prevenire tali fatti;

c) sulle eventuali responsabilità delle autorità militari in relazione alle istruzioni, agli ordini e alle condotte omissive o negligenti che possano avere favorito il verificarsi dei fatti di cui alla lettera *a)* e alla mancata adozione di provvedimenti volti a prevenire tali fatti, anche con riferimento alle modalità di reclutamento, di addestramento e di formazione dei militari impegnati nelle operazioni;

d) sulle eventuali responsabilità del Governo e delle autorità militari in relazione alla mancata tempestiva individuazione e denuncia all'autorità giudiziaria dei militari responsabili dei fatti di cui alla lettera *a)*.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti di ciascun gruppo parlamentare, in modo che sia comunque assicurata la presenza di un membro per ciascun gruppo presente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il presidente della Commissione è nominato con determinazione congiunta del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati tra i membri dell'una o dell'altra Camera.

3. La Commissione elegge tra i propri membri due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. La Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo delle persone da essa convocate e che non siano comparse, salvo il caso di legittimo impedimento.

4. La Commissione segnala immediatamente alla competente autorità giudiziaria i fatti di cui sia venuta a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni e che possano costituire notizia di reato.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti penali, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, ed a inchieste amministrative e parlamentari.

2. L'autorità giudiziaria, qualora per esigenze istruttorie ritenga di non poter trasmettere gli atti richiesti dalla Commissione ai sensi del comma 1, rigetta la richiesta con decreto motivato, soggetto a revoca ove vengano meno le esigenze che hanno determinato il diniego.

3. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2, alla Commissione non può essere opposto il segreto funzionale o d'ufficio.

4. La Commissione stabilisce gli atti e i documenti dei quali è vietata la divulgazione. È in ogni caso vietata la divulgazione degli atti e dei documenti relativi a procedimenti penali nella fase delle indagini preliminari.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela o diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto, gli atti e i documenti di cui al comma 4, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie. In ogni caso la Commissione può avvalersi di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche salvo che la Commissione stessa disponga diversamente, ai sensi del proprio regolamento.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 6.

(Relazione conclusiva)

1. La Commissione riferisce alle Camere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alla relazione sono allegati i verbali delle sedute e gli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione, salvo quelli di cui sia vietata la divulgazione ai sensi dell'articolo 4, comma 4.

3. È ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

